



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 231-bis e 235;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, regolamento recante "Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/21 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni per classe definiti dal citato D.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario;

CONSIDERATO che la succitata Ordinanza ministeriale 83/2020 prevede che il Direttore generale regionale attivi, per il solo a.s. 2020/21 e nel limite delle dotazioni finanziarie assegnate, ulteriori incarichi temporanei di personale docente ed A.T.A., in relazione alle specifiche esigenze delle Istituzioni Scolastiche con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla data effettiva di presa di servizio e durata fino al termine delle lezioni;

CONSIDERATO che con la menzionata Ordinanza ministeriale 83/2020, il Ministro dell'Istruzione ha altresì definito i criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive, nonché la tipologia di contratti che sarà possibile stipulare, ai fini della ripresa dell'attività didattica in presenza per l'a.s. 2020/21;

VISTO il Decreto interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020, con il quale il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha determinato le risorse finanziarie per le finalità



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

su richiamate, assegnando all'Ufficio scolastico regionale per la Toscana €52.992.275,79, di cui € 20.468.374,82 per l'anno 2020 e € 32.523.900,97 per l'anno 2021;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in corso di conversione, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare, l'articolo 32 comma 3, che prevede che quota parte dell'incremento del fondo di cui all'art. 235 del D.L. 34/2020 sia destinata al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo;

VISTO il Decreto interministeriale n. 109 del 28 agosto 2020, relativo alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 32 del D.L. 34/2020 del 10 agosto 2020, con il quale il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha assegnato all'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ulteriori risorse finanziarie per le finalità previste all'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (non ancora convertito in legge) e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 83/2020 e che tale dotazione finanziaria è pari ad € 49.569.738,37, di cui €19.665.371,61 per l'anno 2020 e €29.904.366,75 per l'anno 2021;

PRESO ATTO che il totale assegnato all'Ufficio scolastico regionale per la Toscana per le finalità di cui trattasi dai citati decreti interministeriali ammonta complessivamente a € 102.562.014,15, dei quali € 40.133.746,43 per l'anno 2020 e €62.428.267,72 per l'anno 2021;

PRESO ATTO che l'O.M. 83/2020 e i decreti interministeriali succitati prevedono che i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali attivino, per il solo anno scolastico 2020/21 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ai sensi del decreto di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con loro decreti, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e A.T.A., in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche e che ai fini del riparto dei fondi il Ministero dell'istruzione, mediante gli Uffici scolastici regionali, individui l'esatto fabbisogno delle istituzioni scolastiche;

VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. 21232 del 9 settembre 2020, con la quale sono comunicate tra l'altro le risorse accantonate per l'eventuale sostituzione del personale contrattualizzato per l'espletamento dei detti incarichi temporanei, assegnando all'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, pro quota riferita agli stanziamenti di cui ai citati decreti



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

interministeriali n. 95/2020 e n. 109/2020, complessivi € 11.392.311,70, dei quali € 4.457.965,78 per l'anno 2020 e € 6.934.345,92 per l'anno 2021;

RITENUTO preferibile, come indicato nella citata nota ministeriale prot. 21232/2020, tenuto conto della necessità di rispettare i limiti finanziari previsti dalla norma e di fare in modo che le risorse siano distribuite in funzione delle effettive esigenze delle singole istituzioni scolastiche, assegnare in prima istanza una quota parte delle risorse pari al 50% dell'assegnazione di cui alla medesima nota, procedendo successivamente con l'assegnazione delle risorse rimanenti a fronte dei fabbisogni effettivamente accertati;

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 6932 del 6 luglio 2020 con la quale è stato rilasciata alle istituzioni Scolastiche statali della regione la procedura informatica denominata "Rilevazione classi linee guida Piano Scuola", attraverso la quale comunicare il piano delle misure necessarie per la ripresa delle attività didattiche, con particolare riferimento alle richieste di risorse aggiuntive di personale docente ed A.T.A. connesse al rispetto delle misure di contenimento;

ACQUISITE le richieste di risorse aggiuntive formulate Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali attraverso la predetta piattaforma e mediante una diretta interlocuzione con i Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale;

ESAMINATE le modalità di organizzazione delle attività didattiche connesse al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classi di cui al citato D.P.R. n. 81/2009, come sopra acquisite;

RITENUTO che le modalità di organizzazione delle attività didattiche proposte dai Dirigenti Scolastici siano conformi a quanto previsto dal Documento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 10233 del 1 settembre 2020, con la quale sono state assegnate agli Uffici di ambito territoriale dell'U.S.R. per la Toscana le risorse finanziarie di cui ai citati decreti interministeriali n. 95/2020 e n. 109/2020, ripartendole a fronte delle richieste di risorse aggiuntive formulate dai Dirigenti scolastici acquisite come sopra indicato;

VISTE le comunicazioni inoltrate dai predetti Uffici di ambito territoriale, contenenti le proposte di ripartizione alle Istituzioni scolastiche delle province di competenza delle risorse finanziarie per l'attivazione degli incarichi temporanei di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 83/2020, formulate di concerto con i Dirigenti scolastici e suddivise per specifica tipologia di personale;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

VERIFICATA la compatibilità delle proposte così pervenute con i vincoli di finanza pubblica e con le risorse finanziarie assegnate dai citati decreti interministeriali n. 95/2020 e n. 109/2020;

VALUTATA l'urgenza di procedere alla celere assegnazione di cui trattasi al fine di consentire ai Dirigenti scolastici di provvedere all'organizzazione del servizio al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1  
(Ripartizione risorse)

1. Il fondo, pari a €102.562.014,15 di cui alle tabelle A del Decreto interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020 e del Decreto Interministeriale n. 109 del 28 agosto 2020, da utilizzarsi per le finalità indicate nelle premesse del presente decreto, è ripartito tra le Istituzioni scolastiche statali della Toscana secondo quanto riportato nella tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti e le quote orarie riportate nella predetta tabella per il personale docente assegnato per le esigenze di funzionamento della scuola secondaria sono da intendersi frazionabili su più incarichi. È fatta salva la possibilità di procedere ad una eventuale revisione della ripartizione dei fondi di cui al presente decreto, compatibilmente con le norme amministrativo contabili vigenti ed esclusivamente per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute, previo consenso scritto dei Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche coinvolte.
2. Le quote residue del fondo di cui al paragrafo 1 non assegnate alle Istituzioni scolastiche statali della Toscana sono utilizzate, compatibilmente con le norme amministrativo contabili vigenti, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute esclusivamente per le finalità indicate nelle premesse del presente decreto.
3. Il fondo, pari a €11.392.311,70 di cui alla tabella A allegata alla nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. 21232 del 9 settembre 2020, da utilizzarsi esclusivamente per l'eventuale sostituzione del personale contrattualizzato per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 1, è ripartito in prima istanza per un ammontare pari al 50% tra le Istituzioni scolastiche statali della Toscana secondo quanto riportato nella citata tabella A, ferma restando la possibilità di procedere ad una eventuale revisione della ripartizione dei fondi così effettuata e di procedere alla sua



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

successiva integrazione, in funzione delle rilevate effettive esigenze delle singole Istituzioni scolastiche.

## Articolo 2

(Costi del personale docente e A.T.A.)

I costi stipendiali mensili stimati, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, relativi a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolati per una durata commisurata al calendario scolastico di cui alla delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 288 del 27 marzo 2017 come modificata dalla delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 986 del 27 luglio 2020, con inizio delle lezioni il giorno 14 settembre 2020 e termine delle lezioni il giorno 30 giugno 2021 per la scuola dell'infanzia ed il 10 giugno 2021 per il primo ciclo di istruzione e la scuola secondaria di II grado, sono riportati nelle tabelle B allegate ai citati decreti interministeriali n. 95/2020 e n. 109/2020, con la precisazione che si applica il medesimo costo stipendiale mensile stimato per i profili professionali di Assistente amministrativo e Assistente tecnico.

## Articolo 3

(Attivazione ulteriori incarichi temporanei al personale docente ed A.T.A. e sostituzioni del personale assente.)

1. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 1 comma 1 per il conferimento degli incarichi temporanei di cui all'articolo 231-bis del D.L. n. 34/2020 necessari alla realizzazione delle attività didattiche ed al distanziamento con le modalità rilevate ed acquisite agli atti di questo Ufficio secondo le modalità citate in premessa. I contratti del personale a tempo determinato individuato avranno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla data di effettiva di presa di servizio e durata fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i contratti si intenderanno risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo, come previsto dall'art. 231 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 1 comma 3 esclusivamente per l'eventuale sostituzione del personale contrattualizzato per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 1, dal primo giorno di assenza, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, procedendo ai sensi e nei limiti della normativa vigente, e quindi tassativamente nel solo caso che la sostituzione con personale esterno si renda indefettibilmente necessaria.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio IV*  
*Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione*

Articolo 4

(Autorizzazione a derogare al numero minimo e massimo di alunni)

Le istituzioni scolastiche sono autorizzate alla realizzazione delle attività didattiche con le modalità comunicate nell'ambito delle procedure citate in premessa, anche in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classi di cui al DPR n. 81/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Ernesto Pellecchia

- Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Toscana
- Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell'U.S.R. per la Toscana
- Alle OO.SS. regionali del comparto Istruzione e ricerca - Istituzioni scolastiche ed educative
- Al Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti
- Alla Regione Toscana
- Agli Organi di Controllo